



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cplnd.bari@figc.it
PEC : delegazionebari.pugliaind@pec.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 9 del 15 settembre 2022

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 32 del 15.09.2022 del Comitato Regionale Puglia

AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. ATLETICO SALVE	955361	Salve (Le)
A.S.D. SPORT GIOVANILE MOLFETTA	955363	Molfetta (Ba)
A.S.D. CANTERA SALENTINA	955364	San Pietro in Lama (Le)
A.S.D. TERRIBILE SOCCER	955386	Bitonto (Ba)
A.S.D. GOLDEN GLASS	955372	Ginosa (Ta)
A.S.D. REAL SAN CASSIANO	955375	San Cassiano (Le)
A.S.D. NEW BISCEGLIE GIRLS	955378	Bisceglie (Bat)
A.S.D. EAGLES BISCEGLIE	955391	Bisceglie (Bat)
A.S.D. EVOLUTION ALTAMURA	955402	Altamura (Ba)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

Si ricorda alle Società NUOVE AFFILIATE che, ai fini dell'iscrizione al registro CONI, lo STATUTO e/o ATTO COSTITUTIVO vanno caricati nella funzione "registro coni" all'interno dell'Area riservata alle Società (portale Società) inserendo gli estremi di registrazione rilasciati dall'Ufficio delle Entrate e vanno trasmessi secondo le consuete modalità della firma elettronica.

CAMBIO STATUS

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnate come società di puro Settore Giovanile.

DENOMINAZIONE SOCIALE	MATRICOLA	COMUNE DI RESIDENZA
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.	206356	Lecce
A.S.D. OLYMPIQUE SOCCER	954067	Lecce
A.S.D. CALCIO LIMA E DA SILVA	953978	Lecce

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 511 DEL 30 GIUGNO 2022)

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n° 338 dell'08/03/2022, tenutosi a BARI dal 02/05/2022 al 25/06/2022, per conseguire l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - LICENZA D ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:

GERT BLETA	COSIMO DAMIANO LABORAGINE
MATTEO CAMASTA	LUIGI LUCIANI
FILIPPO CARUSO	PIERPAOLO OSTUNI
DAVIDE CASSANO	PIERLUIGI PASTINO
MATTEO COLANGIONE	DANTE PERTOSA
GIULIO DALENO	NICOLA PICCOLO
MATTEO DI BISCEGLIE	ALDO PILONE
FABIO GENCHI	GIUSEPPE SCALERA
MICHELE IEVA	GIUSEPPE SGARAMELLA
DAVIDE IMENEO	FRANCESCO SOLLITTO
EMANUELE INSALATA	MAURO VECCHIO
MICHELE LA SALA	ALBERTO VOLPE

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A DEL 14 SETTEMBRE 2022)

Oggetto: modifica all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 40/A della F.I.G.C. inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

COMUNICAZIONI C.R.

Comunicato Ufficiale n. 32 del 15.09.2022 del Comitato Regionale Puglia

CONSIGLIO DIRETTIVO

ISTITUZIONE PREMIO "ROCCO AUGELLI"

**RICONOSCIMENTO PER IL CAPOCANNONIERE
DEL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA**

Il Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 9 settembre 2022, ha deliberato di istituire un premio intitolato alla memoria di Rocco Augelli, calciatore simbolo dei campionati dilettantistici pugliesi, prematuramente scomparso due anni fa per un male incurabile. Il riconoscimento verrà assegnato annualmente al termine del Campionato Regionale di Eccellenza e attribuito al capocannoniere del torneo a decorrere dalla stagione sportiva 2022/2023. Per la composizione della classifica finale verranno utilizzati i moduli prestampati associati ai referti arbitrali, unico strumento ufficiale a cui farà riferimento la giuria per decretare il vincitore del premio. A tal proposito si ringrazia il Comitato Regionale Arbitri per la proficua sinergia e collaborazione.

Nella compilazione della graduatoria non verranno prese in considerazione le reti realizzate con tiri nello specchio della porta deviati nella propria rete da un giocatore avversario. Per definizione, infatti, sono considerati autogol i tiri che terminano sui legni della porta (pali e traversa) e vengono successivamente deviati in rete da un giocatore difendente. Solo nel caso di gol realizzato su calcio di rigore, nel caso in cui la trasformazione viene deviata dal portiere e la palla finisce in rete, la marcatura verrà attribuita all'autore del tiro dal dischetto.

In caso di parità, se al termine della stagione regolare (esclusi i playoff) vi saranno al primo posto uno o più marcatori con lo stesso numero di reti, il premio verrà assegnato in ex aequo.

Per l'attribuzione del titolo di capocannoniere è stata nominata una giuria così composta:

- **Presidente:** **Domenico Favale** (*Vice Presidente C.R. Puglia LND*).
- **Componenti:** **Paolo Augelli** (*fratello di Rocco Augelli*);
Salvatore Petrarolo (*giornalista Antenna Sud*);
Antonio Villani (*giornalista La Gazzetta del Mezzogiorno*);
Alessandro Schirone (*Vice Segretario C.R. Puglia LND*);
Lucia Abruzzese (*Vice Presidente CRA Puglia*).
- **Segretario:** **Giuseppe Sforza** (*Segretario Corte Sportiva di Appello – Tribunale Federale Territoriale CR Puglia LND*).

La giuria si riunirà periodicamente per monitorare la classifica ed eventuali casi dubbi da analizzare. Solo in caso di controversie e/o di mancata segnalazione verrà fatto ricorso ai filmati televisivi, che subentreranno a supporto delle carte ufficiali. Per quanto riguarda la stagione sportiva 2022/2023, il Premio "Rocco Augelli" verrà consegnato al termine del campionato in occasione di un apposito evento organizzato dal Comitato Regionale Puglia LND.

N.B. In allegato al presente Comunicato Ufficiale è disponibile il modulo che ciascuna Società deve mettere a disposizione dell'arbitro in occasione delle gare del Campionato Regionale di Eccellenza.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA L.N.D. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Si riportano di seguito le date, gli importi relativi alle tasse iscrizione, quelli relativi all'acconto spese di funzionamento ed alcune utili informazioni sul periodo e sulle modalità di presentazione delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2022/2023.

Inoltre si comunica che gli estratti conto emessi dalla segreteria federale e quelli emessi da questo Comitato Regionale saranno consultabili dalle società nell' "area società" del sito www.lnd.it.

PROCEDURA PRELIMINARE (SOLO PRIMA ISCRIZIONE)

Come nelle stagioni precedenti la compilazione della modulistica viene effettuata tramite accesso

all'apposita area riservata del sito www.lnd.it - area società - immettendo password e login.

- Verificare, eventualmente correggere e **confermare i dati Societari**;
- Inserire i dirigenti dell'organigramma societario (anche selezionandoli dalla stagione sportiva precedente), assicurandosi di aver selezionato il **flag di Rappresentante Legale al Presidente**, e di aver inserito il **Vice Presidente**;

PROCEDURA ISCRIZIONI (TUTTE ISCRIZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA)

- **Richiedere l'iscrizione** al campionato di competenza o eventualmente selezionarlo da "aggiungi Campionato"
- Procedere alla **compilazione**, confermando o modificando il campo di gioco ed inserire eventuali desiderata;
- Selezionare modalità di pagamento **portafoglio iscrizioni** (le alternative erano valide fino alla dematerializzazione);
- **Rendere definitivo il documento:**
- Cliccare su **stampa CON FIRMA ELETTRONICA** e stampare;
- Completare con timbri e firme ove necessario (attenzione rigo accanto al nome)
- Tornare a **MENU ISCRIZIONI >RIEPILOGO COSTI > CLICCARE SU SCADENZIARIO** per ottenere il calcolo automatico della **PRIMA RATA**.
- Procedere con una richiesta di **ricarica del Portafoglio ISCRIZIONI** pari all'importo risultante nello scadenziario o totale riepilogo costi ed eseguire il versamento a mezzo **Bonifico Bancario IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795** o Carta di Credito
- Una volta che la ricarica sarà convalidata (pallino verde 1-2 giorni da data bonifico, si sconsiglia MAV per tempistiche imprevedibili) il portafoglio sarà capiente si dovrà procedere alla convalida del pagamento dell'importo risultante nel riepilogo costi (gestione pagamenti iscrizione – **pagamento documenti iscrizione da portafoglio** – selezionare il documento – paga selezionati – inserire l'importo e **confermare pagamento**).

La Società troverà nella propria area l'elenco delle ricevute emesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

Tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, dal riepilogo costi fino a tutti gli allegati di cui si è creato il box, dovrà essere **stampata e regolarmente controfirmata** in tutti gli spazi previsti

La documentazione dovrà quindi essere **scannerizzata**, ciascun foglio caricato nell'apposito box nominale, **firmata tramite firma digitale**, quindi risulterà trasmessa.

Per eventuali problematiche le Delegazioni Provinciali e la Segreteria del Comitato Regionale sono a disposizione per l'ausilio necessario.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati regionali e provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:
 - Tassa associativa alla L.N.D.;
 - Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - Assicurazione tesserati;
 - Acconto spese per attività regionale e organizzazione.

Entro il termine ultimo (perentorio) dell'iscrizione ai Campionati dovranno essere saldate

tutte le pendenze relative alla Stagione Sportiva 2021/2022, nonché l'importo della tassa associativa alla L.N.D. e l'importo del diritto di iscrizione

Per quanto riguarda le ultime due voci (assicurazione tesserati e acconto spese per attività regionale e organizzazione), si fa presente che **il Comitato Regionale Puglia ha previsto delle rateizzazioni nei pagamenti, fermo restando che, all'atto dell'iscrizione, le relative somme dovranno essere versate in misura non inferiore al 30 % di quanto dovuto**
In tal caso gli importi residui, che non potranno superare il 70% del dovuto, dovranno essere versati dalle Società secondo i seguenti termini e modalità e, comunque, non oltre il 15 dicembre.

Prima rata: 100% Tassa associativa alla L.N.D. e Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza e 30 % spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Seconda rata: Entro il 15 ottobre 2022 dovrà essere saldato il 50% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e all'acconto spese per l'attività e l'organizzazione

Terza rata: Entro il 15 dicembre 2022 dovrà essere saldato il 20% di quanto dovuto in merito alle spese di assicurazione dei tesserati e al c.d. "acconto spese" per l'attività e l'organizzazione.

Il versamento degli importi di cui al punto b), relativo a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2021/2022, **non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.**

Il mancato versamento delle somme, nella misura non inferiore al 30% di quanto dovuto entro il termine perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza, comporta la mancata iscrizione della Società al Campionato stesso.

Al fini del corretto assolvimento degli adempimenti per le iscrizioni, è necessario confermare – **a pena di decadenza** – la domanda di ammissione al Campionato di competenza entro il termine ordinario fissato.

Alla data di scadenza, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, avranno la possibilità di **regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio successivamente pubblicato.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2022/2023 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

Le Società di nuova affiliazione dovranno presentare tempestivamente a questo Comitato Regionale la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta, al fine di poter ottenere la password necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati.

- Alle domande di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati, pena la non ricevibilità delle domande stesse:

1. RICEVUTA PAGAMENTO ISCRIZIONI DA PORTAFOGLIO:

Gli importi devono essere comprensivi di quanto dovuto per l'iscrizione al campionato o ai campionati ai quali si intende partecipare secondo lo **SCADENZIARIO** presente nel portale.

2. CAMPO DI GIUOCO, DISPONIBILITÀ

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è **necessario** che per l'impianto sportivo, **oltre alla omologazione da parte del Comitato Regionale**, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza **ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto**, come da modello allegato che sarà a disposizione delle Società in forma telematica, l'attestato di completa idoneità - sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità - del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo

Si invitano pertanto le Società che, qualora in sede d'iscrizione della prima squadra dovessero indicare un campo di giuoco sito in un comune dove non hanno la propria sede sociale, ad inoltrare al Comitato Regionale Puglia domanda di deroga per la stagione sportiva 2022/2023.

La medesima domanda deve essere allegata al modulo d'iscrizione al campionato in questione.

Desiderata Società: eventuali desiderata delle Società saranno riportate sull'apposito modulo, da inviare al Comitato unitamente alla domanda di iscrizione. Il C.R.P., nella compilazione del calendario delle gare, cercherà di soddisfare, nei limiti del possibile, le richieste pervenute. In caso di mancata compilazione delle "Desiderata", il Comitato riterrà che la Società non ha alcuna richiesta e/o particolare segnalazione da fare.

Quote d'iscrizione ai campionati regionali e provinciali Stagione 2022/2023

APERTURA ISCRIZIONI 15 LUGLIO 2022

Si riportano di seguito le invariate quote relative alle iscrizioni che potranno essere versate **IN TRE RATE (1^ RATA, 15 OTTOBRE, 15 DICEMBRE)** con le modalità precedentemente indicate.

CAMPIONATO	Quota associat LND	Diritti iscrizione	Assicurazione dirigenti	Acconto spese organizzative	TERMINE ORDINATORIO 1^RATA
3 ^a CATEGORIA	300,00	660,00	90,00	800,00	15/09/2022
ATTIVITA' AMATORI		375,00		1.400,00	30/09/2022

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra ai Campionati di Terza Categoria sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta in tutti i casi previsti dal C.U. n. 1 della L.N.D. collegati allo sviluppo delle attività di Calcio a undici femminile e di Calcio a Cinque maschile e femminile.

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICO DEI CAMPIONATI INDETTI DAL COMITATO REGIONALE PUGLIA PER SOCIETÀ NON AVENTI DIRITTO.

Le Società che intendono presentare domanda di ammissione al campionato superiore **devono inviare l'apposito modello di ripescaggio** disponibile sul sito ed in allegato al presente Comunicato Ufficiale **a mezzo POSTA ELETTRONICA** (segreteria.pugliaInd@pec.it), **PRIMA di procedere all'iscrizione on line.**

Tale istanza, permetterà al Comitato Regionale di abilitare la Società a richiedere l'iscrizione al campionato a cui si vuole partecipare,

IL SUDDETTO MODELLO PUO' ESSERE INOLTRATO FINO AL GIORNO PRECEDENTE LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO DEL CAMPIONATO A CUI SI VUOLE EFFETTUARE ISCRIZIONE.

Dopo aver trasmesso il modello, e ottenuta la possibilità di effettuare l'iscrizione al campionato superior si potrà procedere alla compilazione della domanda di iscrizione, saldo e trasmissione di tutta la documentazione, attraverso il portale.

SI RIBADISCE, INOLTRE, CHE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE, ED IL RELATIVO VERSAMENTO DI QUANTO RISULTA DALL'ISCRIZIONE ON-LINE, HA TERMINE PERENTORIO

AFFILIAZIONE

Si richiama l'attenzione sulle seguenti azioni preliminari all'inoltro delle istanze:

- **DENOMINAZIONE SOCIALE:** verificare **PRELIMINARMENTE** con il **COMITATO REGIONALE PUGLIA** **che nello stesso Comune non svolgano attività altre Società aventi la stessa o simile denominazione sociale, tale da indurre in equivoco.**
- la tipologia* (cit. **SIGLA** es. "A.S.D.") **deve PRECEDERE** la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004)**

Inoltre si precisa che :

- **la sigla (tipologia sociale)** deve essere contenuta nelle **6 caselle**, comprese le punteggiature (es. "A.S.D."= 6 caselle);
- **la denominazione** non può superare le **25 caselle**, compresi gli spazi fra le parole che lo compongono;
- **non possono essere ammesse** denominazioni con 25 lettere senza spazi

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

"SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che **deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;**

"NUOVA" , qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "NUOVA XXX");

"RINASCITA" qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXX incompatibile con "RINASCITA XXX");

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "RINASCITA XXX").

(p.e. denominazione già esistente "XXX" incompatibile con "2009 XXX")

Particolare esame per le denominazioni **GIOVANI XXX – GIOVANILE XXX – BOYS XXX – JUNIOR XXX** – per esistenza di altra Società con identica denominazione "XXX" che partecipano ai relativi campionati giovanili).

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ, ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2022/2023.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 5 Maggio 2022, preso atto delle disposizioni a suo tempo emanate dalla L.N.D. (Comunicato Ufficiale N. 123 del 23/12/2013 della L.N.D.), allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità ha deliberato di proporre alla L.N.D. i sottolencati obblighi di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

OBBLIGHI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Pertanto nelle gare dell'attività ufficiale, Stagione Sportiva 2022/2023, le Società partecipanti ai Campionati Regionali di

ECCELLENZA, PROMOZIONE, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE)

hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 2003 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 e 1° Gennaio 2004.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, SECONDA CATEGORIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT DI COMPETENZA E COPPA PUGLIA

Hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata delle gare stesse e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive:

UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori nati dal 1° Gennaio 2002.

Si precisa che l'inosservanza delle succitate disposizioni, da parte delle Società interessate sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista **dall'art. 10 - comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva**.

CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3ª CATEGORIA E PLAY-OFF DI COMPETENZA

Nessun obbligo di impiego giovani calciatori.

RIEPILOGO OBBLIGHI IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

ECCELLENZA	2 2003	1 2004
PROMOZIONE	2 2003	1 2004
COPPA ITALIA (Fase Regionale)	2 2003	1 2004
PRIMA CATEGORIA	1 2002	
SECONDA CATEGORIA	1 2002	
COPPA PUGLIA	1 2002	
TERZA CATEGORIA	NESSUN OBBLIGO	

Inoltre, in ottemperanza alle vigenti disposizioni regolamentari si rammenta alle Società che possono prendere parte alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^a - 2^a categoria, Campionato Provinciale di 3^a categoria, Play-Off, Play-Out, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale) e Coppa Puglia, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che **abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età** nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione del 5 Maggio 2021, visto il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 15 del 7 Aprile 2022, ha deliberato l'impiego dei calciatori fuori quota come segue:

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" e delle Finali Regionali possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di 4 (quattro) calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2003 in poi.

SEGRETERIA

DOMANDA DI PRE-ADESIONE AL CORSO ADISE PER COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA

È intenzione di questo Comitato Regionale organizzare per il mese di **giugno 2022**, in **modalità on-line** (sulla piattaforma Cisco Webex), il **Corso per Collaboratori della Gestione Sportiva** in collaborazione con l'**Adise** (Associazione Italiana Direttori Sportivi).

Pertanto, al fine di valutarne la fattibilità dello stesso, i soggetti interessati possono compilare la **scheda di pre-adesione** allegata al presente Comunicato Ufficiale ed inviarla alla **Segreteria del C.R. Puglia LND** a mezzo mail (g.gialluisi@figc.it).

SOCIETÀ INATTIVE

Si comunica che la società **F.C.D. UNITED BARI di Bari Matr. 953234** ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2022 - 2023 pertanto, visto l'art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la suddetta società sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica che la società **A.S.D. BARI CAMPIONI di Adelfia (BA) Matr. 947289** ha formalizzato la propria rinuncia all'attività organizzata dalla F.I.G.C. - stagione sportiva 2022 - 2023 pertanto, visto l'art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., si propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

U.S. BITONTO CALCIO SSDARL	SIMONE EMANUELE	nato	25/01/2007
F.B.C. GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL.	DIVIETRI MARIO	nato	01/11/2006
A.S.D. MARTINA CALCIO 1947	VIGNA FRANCESCO	nato	16/12/2006
A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO	DE GIORGI MARCO	nato	02/09/2007
	RIZZO SIMONE	nato	15/07/2007
U.S.D. CITTÀ DI FASANO	KOLA ENDRI	nato	23/01/2007

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. APULIA TRANI	CASAFINA MARIKA	nata	29/08/2007
	DICUONZO AURORA	nata	02/01/2007
	LA DONNA FABIOLA	nata	06/11/2006
	LISI GIORGIA	nata	02/03/2007
	PAPPALETTERA MARTINA	nata	27/08/2008

MODALITÀ DI INGRESSO IN CAMPO PER I TECNICI

Il Comitato Regionale Puglia – LND, d'intesa con il Comitato Regionale Arbitri Puglia, comunica alle Società Dipendenti che, l'ingresso in campo dei Tecnici sarà consentito – all'atto del riconoscimento da parte degli arbitri – solo previa esibizione della documentazione di tesseramento rilasciata dal Centro Tecnico Federale e da un documento di riconoscimento. L'accesso al terreno di gioco, nel caso specifico dei Tecnici, potrà essere consentito solo nel rispetto delle modalità di cui sopra. Si pregano pertanto le Società Dipendenti di osservare scrupolosamente le suddette disposizioni.

RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER LUTTO

La richiesta di autorizzazione per il minuto di raccoglimento/lutto al braccio dovrà essere redatta sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviata al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

[LINK MODULO RICHIESTA MINUTO DI RACCOGLIMENTO](#)

DECORRENZA VALIDITÀ COMUNICATI UFFICIALI

Si trascrive, qui di seguito, l'art. 13 delle N.O.I.F.:

Art. 13 N.O.I.F. Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.

SITO INTERNET DEL COMITATO

Si ricorda alle Società dipendenti che potranno prendere visione diretta dei Comunicati ufficiali e di tutte le notizie relative all'attività ufficiale collegandosi con i siti:

www.lnd.it

www.lndpuglia.it

RICHIESTE DEL COMMISSARIO DI CAMPO

Le richieste per la designazione del Commissario di Campo, per esigenze organizzative, devono pervenire a questo Comitato Regionale **almeno cinque giorni** prima della gara interessata redatte sull'apposito modulo a cura della Società interessata, ed inviate al Comitato Regionale Puglia all'indirizzo mail riportato all'interno dello stesso.

Le richieste a intempestive non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza alcun riscontro da parte del Comitato.

[**LINK MODULO RICHIESTA COMMISSARIO DI CAMPO**](#)

RICHIESTE DI VARIAZIONI DI CAMPO ED ORARIO DELLE GARE

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a

Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.**

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

DISPUTA GARE IN NOTTURNA

Il Consiglio Direttivo del C.R. Puglia L.N.D. nell'intento di venire incontro alle numerose richieste pervenute dalle Società, nella riunione del 9 Agosto 2022, all'unanimità, ha deliberato di autorizzare tutte le Società, il cui impianto di illuminazione al terreno di gioco risulti omologato dal C.R. Puglia L.N.D., ad organizzare sul proprio campo la disputa di gare interne in notturna.

La Società interessata dovrà far pervenire entro CINQUE giorni precedenti la gara la richiesta per iscritto o a mezzo fax, corredata dall'adesione del Presidente o Legale Rappresentante della Società avversaria.

Le richieste di disputa di gare in notturna prive del necessario consenso della squadra ospitante saranno rigettate.

[LINK MODULO RICHIESTA VARIAZIONE GARA](#)

Indirizzi mail dove inviare le richieste di variazione gara o di disputa gare in notturna:

Eccellenza:	a.tondo@figc.it
Promozione:	a.tondo@figc.it
Prima Categoria:	a.tondo@figc.it
Seconda Categoria:	a.tondo@figc.it
Juniores Regionale:	a.tondo@figc.it
Coppa Italia Eccellenza	a.rossiello@figc.it
Coppa Italia Promozione	a.rossiello@figc.it
Coppa Puglia	a.rossiello@figc.it
Calcio a Cinque maschile - femminile - SGS:	pugliac5@figc.it
Calcio Femminile a 11 Lnd e SGS:	calciofemminile.puglia@Ind.it
Campionati Regionali Settore Giovanile Maschile:	sgs.puglia@Ind.it

STRALCIO ART. 70 NOIF - DIRITTO DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE

1. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di organi a carattere nazionale, i dirigenti benemeriti della F.I.G.C., gli arbitri che abbiano conseguito la qualifica di "internazionale", nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero accesso in Tribuna d'onore in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche.

2. I Dirigenti ed i Titolari di incarichi federali componenti di ogni altro organo federale, gli arbitri benemeriti, effettivi e fuori quadro a disposizione dell'Associazione Italiana Arbitri, muniti della tessera vidimata per la stagione in corso, hanno diritto a libero ingresso in tutti i campi sportivi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche con accesso a posti di Tribuna non numerata od a posti corrispondenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal Presidente della F.I.G.C..

"TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI"

SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART. 19 DEL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

******OMISSIS******

19) MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa ([Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 294 del 30 Giugno 2022](#))

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2022/2023 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del 49 calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

"SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI" (ART. 74 DELLE N.O.I.F.)

Art. 74

Sostituzione dei calciatori/calciatrici

1. Nel corso delle gare ufficiali di competizioni dove partecipano le prime squadre di Serie A maschile e di Serie A femminile, possono essere sostituiti/e tre calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

2. Nel corso delle altre gare di campionato e di manifestazioni ufficiali, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

3. Nelle gare dei Campionati delle categorie allievi e giovanissimi, organizzate in ambito nazionale e periferico, ciascuna squadra può sostituire sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

4. I calciatori/calciatrici espulsi non possono essere sostituiti da quelli di riserva.

5. I calciatori/calciatrici di riserva, finché non partecipano al giuoco, debbono prendere posto, indossando una tuta, sulla panchina assegnata alla propria squadra e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse nel recinto del campo. È consentito, agli stessi lasciare temporaneamente la panchina solo per svolgere attività fisica di riscaldamento indossando indumenti che li differenzino in maniera chiara dagli altri calciatori partecipanti al gioco e dai calciatori di riserva dell'altra squadra.

6. I calciatori/calciatrici eventualmente inibiti a prendere parte al giuoco prima che la gara abbia inizio possono essere sostituiti soltanto da calciatori/calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro.

7. I calciatori e le calciatrici di riserva iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro, che vengano espulsi prima che la gara abbia inizio od anche durante lo svolgimento della stessa, non possono essere sostituiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO

Si reputa opportuno riportare di seguito le disposizioni contenute nell'art. 62 commi 4 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dettate in materia di Ordine Pubblico:

..... OMISSIS

4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega, dalla Divisione o dal Settore di competenza.

5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.

..... OMISSIS

Copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, deve essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L ' INOSSERVANZA COMPORTERA' LE RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI.

MODALITÀ RICHIESTA TESSERAMENTO CALCIATORI

Le richieste di ogni tipo di tesseramento dovranno essere effettuate on-line e la documentazione inviata con firma elettronica, secondo le modalità previste dalle N.O.I.F..

TESSERAMENTO CALCIATORI QUINDICENNI - ART. 34 DELLE N.O.I.F.

Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relativi all'utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.

ART. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

..... OMISSIS

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;

b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.

La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

..... OMISSIS

Si rammenta alle Società che i certificati di cui sopra devono essere inviati in originale.

ART. 37 N.O.I.F. IL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI COLLABORATORI NELLA GESTIONE SPORTIVA

Per poter essere ammessi in campo è indispensabile presentare al direttore di gara la tessera personale "Dirigente Ufficiale".

Per il rilascio della tessera è indispensabile elaborarla nel profilo on-line della Società (area organigramma) e necessariamente depositare la stampa prodotta dalla procedura presso il Comitato Regionale L.N.D. allegando una fotografia formato tessera e fotocopia del documento d'identità del singolo dirigente.

Nel periodo intermedio, prima della trasmissione della tessera da parte del C.R., i dirigenti possono presentare al direttore di gara una copia della stampa provvisoria, accompagnata da documento di identità e da copia dell'organigramma societario.

Si invitano i dirigenti delle società a depositare quanto prima le richieste di emissione delle tessere "Dirigente Ufficiale" per consentire all'ufficio preposto per il disbrigo delle pratiche in tempi celeri.

RICHIESTA EMISSIONE TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI

La richiesta di emissione tessere plastificate è conseguente alla sussistenza di un tesseramento per una società affiliata alla LND.

La pratica di richiesta emissione tessera di riconoscimento, viene predisposta mediante la procedura on-line **e trasmessa mediante le procedure di dematerializzazione e firma elettronica.**

Il pagamento avviene per il tramite del “portafoglio tesseramenti”

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ART. 66 PUNTO 2 DELLE N.O.I.F.)

2. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

2bis. Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

2ter. Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

2quater. Possono, inoltre essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalle Leghe, dalle Divisioni, dai Comitati o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

3. Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che attesta la qualifica o, laddove non prevista, da documento di riconoscimento personale.

4. Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

5. Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra, hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento, e quindi anche di non utilizzare un linguaggio offensivo, ingiurioso, minaccioso o blasfemo. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6. In caso di comportamento passibile di espulsione del medico sociale, lo stesso deve tenersi a disposizione nell'area tecnica, fino al termine della gara, per eventuali interventi ai calciatori infortunati.

7. Nel recinto di gioco, alle persone ammesse ai sensi dei commi 1, 1bis, 2 o 2bis, è vietato fumare durante lo svolgimento di una gara. L'arbitro inviterà gli eventuali trasgressori a cessare la violazione del divieto e, in caso di rifiuto o recidiva, provvederà ad espellerli dal recinto di gioco.

ART. 43 N.O.I.F. - TUTELA MEDICO SPORTIVA

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.

2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori/calciatrici fino agli 11 anni di età, salvo quanto successivamente previsto per coloro che compiano 12 anni nel corso della stagione sportiva. Per i calciatori e le calciatrici di età superiore ad 11 anni o che compiano il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva, è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.

3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.

4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.

5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Generale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore/calciatrice tesserato/a, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.

8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

ASSISTENZA MEDICA

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di ECCELLENZA è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Rimane comunque, l'obbligo delle visite mediche per attività agonistiche effettuate presso i Centri di Medicina dello Sport o strutture autorizzate.

RICHIAMO ALL'OSSERVANZA DELLE NORME FEDERALI

Si invitano le Società, onde evitare omissioni, incertezze e perenzione di termini, a prendere nota delle corrette procedure per l'inoltro dei ricorsi consultando il Vademecum al link sotto riportato.

In merito all'inoltro della documentazione relativa alla richiesta della forza pubblica, successivamente alle sanzioni irrogate, le Società sono tenute a consegnare al direttore di gara la richiesta e, a presentare i componenti del servizio sostitutivo che dovrà essere predisposto in mancanza effettiva della forza pubblica pertanto non saranno consentite semplici comunicazioni.

[VADEMECUM RICORSI AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE E ALLA COMMISSIONE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 30/SGS del 24/08/2022 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.475.695	CAFUERI VINCENZO DARIO	29/11/2007	23/07/2022	A.S.D. OLIMPIA FRANCAVILLA
3.615.198	CALÒ ANTONIO	07/12/2006	29/08/2022	A.S.D. UNO DI NOI
2.768.046	LEONE GAETANO	09/02/2009	22/08/2008	S.S.C. BARI S.P.A.
2.768.048	MANNARINI MASSIMILIANO	11/06/2009	22/08/2008	S.S.C. BARI S.P.A.

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Provinciale:	Donne in campo 2° edizione
Organizzato dalle Società:	A.S.D. MOLFETTA CALCIO
Categoria di partecipazione:	Under 17 Femminile
Periodo di svolgimento:	17 Settembre 2022

CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15, TORNEI ALLIEVI UNDER 16 E GIOVANISSIMI UNDER 14 STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

PUBBLICAZIONE MODALITÀ E ORGANICI

IL COMUNICATO UFFICIALE CONTENENTE LE MODALITÀ TECNICHE E GLI ORGANICI DEI CAMPIONATI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15, NONCHÉ I TORNEI U16 E U14, SARÀ PUBBLICATO IN DATA 16 SETTEMBRE 2022.

ISCRIZIONE TORNEI ATTIVITA' DI BASE

Da venerdì 16 settembre 2022 e fino a lunedì 10 ottobre 2020 si potranno effettuare le iscrizioni ai Tornei Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, che saranno predisposte per mezzo della piattaforma on-line, presente all'interno dell'area riservata.

- **TORNEO ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE** cod. /M
- **TORNEO PULCINI MISTI A 7 FASE AUTUNNALE** cod. Q1
- **TORNEO PICCOLI AMICI BARI** cod. X1
- **TORNEO PRIMI CALCIO 7-8 ANNI A 5 BARI** cod. :A

Anche per le suddette iscrizioni è opportuno ribadire che vale la stessa procedura di iscrizione con firma dematerializzata e pagamento, **obbligatoriamente**, da portafoglio elettronico, avendo cura di allegare la ricevuta dematerializzata creando l'apposito file per il download.

Si precisa che all'atto dell'iscrizione, di tutte le compagini, si deve obbligatoriamente valorizzare la voce " Richieste Varie" (rigo 4 del suddetto modulo) il nominato del dirigente responsabile corredato di contatto telefonico e qualora non sia stato indicato correttamente impianto, giorno ed orario in cui si desidera disputare la gare interne.

Riservato alla società di calcio a 5

- **TORNEO ESORDIENTI CALCIO A 5**
- **TORNEO PULCINI CALCIO A 5**

Alfine di evitare spiacevoli disguidi in fase di caricamento dei tornei indicati, considerato il notevole numero di campionati a cui, in questa fase, ci si può iscrivere, le Società interessate potranno richiedere la preiscrizione inviando una mail all'indirizzo: cplnd.bari@figc.it.

Anche in questo caso, oltre l'impianto, il giorno e l'orario delle gare interne, si dovrà indicare il dirigente responsabile ed il contatto telefonico dello stesso.

RIUNIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' DI BASE SISTEMA DI QUALITA' DEI CLUB GIOVANILI Delegazione di BARI

MARTEDI 13 SETTEMBRE 2022 alle ore 17.00 presso la **sala Stampa dello Stadio "Sa Nicola", via Torrebella snc (ingresso Stadio 1) in Bari** si è svolta una riunione informativa rivolta a Dirigenti e Responsabili Tecnici delle Società Delegazione di Bari.

Nel corso della riunione sono stati evidenziati gli aspetti relativi al Sistema di Qualità dei Club Giovanili, oltre alla programmazione tecnico-didattica ed alle novità dell'Attività di Base per l'anno calcistico 2022/2023.

(cfr. C. U. Figc/sgs n°1 del 01/07/2022 e N° 28 del 23/08/2022).

Alla riunione sono intervenuti:

il Prof. Quarto Antonio (Coordinatore Federale Regionale Figc/sgs)

il Delegato Regionale Prof. Lufrano Salvatore,

il Delegato Provinciale Sig. Zonno Emanuele,
Il Responsabile Regionale CFT/AST Sig. Orsini Maurizio.
il Delegato Provinciale dell'Attività di Base Prof. Casadibari Giuseppe;

Si ringraziano i Tecnici e i Dirigenti delle numerose Società intervenute, sotto elencate, augurando loro una buona stagione sportiva.

Attenzione: Per ulteriori informazioni ed invio documentazione relativa alla richiesta di Riconoscimento Livello Società di cui **1 Step**,
entro il 25 Settembre 2022 (non oltre il 30 Settembre 2022):

1. Modulo impegno rispetto requisiti;
2. Modulo di Presentazione Società;
3. Programmazione Annuale Progetto Incontri Informazione.

Da inviare in PDF a:

Prof. Casadibari Giuseppe (RTAdB) delegazione BARI cell.3455016685

e-mail: giuseppe.casadibari@gmail.com ;

e-mail Delegazione: cplnd.bari@figc.it.

Un Sincero Ringraziamento ai Tecnici e/o Dirigenti della SSC BARI per la loro Disponibilità e Collaborazione.

A.S.D.	NEW FOOTBALL AC. BARI	BARI
A.S.D.	LEVANTE BITRITTO	BITRITTO
A.S.D.	INVICTUS LAM ACCADEMY	MODUGNO
POL.D.	BELLAVISTA	BITONTO
A.S.D.	ATLETICO BARI	BARI
A.S.D.	INTESA CALCIO BARI	BARI
A.S.D.	FREE TIME AZZURRO	BARI
A.S.D.	WONDERFUL BARI	BARI
A.S.D.	ARCOBALENO TRIGGIANO	TRIGGIANO
A.S.D.	VIRTUS PALESE	PALESE
SSDAR L	FOOTBALL MOLFETTA	ACADEMY MOLFETTA
U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO	GIOVINAZZO
A.S.D.	LEVANTE AZZURRO	BARI

A.S.D.	SAN PAOLO AZZURRO	LEVANTE BARI
A.S.D.	PRO CALCIO BARI	BARI
A.S.D.	PRO GIOVENTU' NOICATTARO	NOICATTARO
A.S.D.	AVANTI ALTAMURA	ALTAMURA
A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006	NOCI
A.S.D.	PELLEGRINO SPORT C/5	ALTAMURA
A.S.D.	GIOVENTU' CALCIO CASSANO	CASSANO
A.S.D.	TORITTO	TORITTO
POL.	FORTITUDO A.D.	CASTELLANETA
A.S.D.	PASSEPARTOUT AURORA BARI	BARI
A.S.D.	NICK CALCIO	BARI
A.S.D.	FOOTBALL ACQUAVIVA	ACQUAVIVA
A.S.D.	IST. DI CAGNO ABBRESCIA	BARI

La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce elemento di Valutazione per una Graduatoria di Merito pertanto tali incontri sono da ritenersi un momento di confronto ed un'importante opportunità di dialogo ed in cui vengono illustrate le modalità di progettazione e realizzazione delle Attività del Settore Giovanile e Scolastico.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 15 ottobre 2022.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO'

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in coerenza con il Titolo VI delle NOIF, art. 85, lett. D), par. II e III – Adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A femminile – emolumenti, ritenute e contributi;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 SETTEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 33 Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera 1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove	Art. 33 Infrazioni relative ad emolumenti, ritenute, contributi e Fondo di fine carriera 1. Invariato

non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1°	2. Invariato
---	---------------------

aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;	3. Invariato
--	---------------------

g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1°	4. Invariato
---	---------------------

novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.	5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da
--	---

	almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 6. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all'esodo ed i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di
--	---

5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni. 6. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento di tutte le somme dovute in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare il mancato pagamento di	agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato. 8. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni. Abrogato
--	---

tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio - 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica.	
--	--



PREMIO "ROCCO AUGELLI"

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

GARA: _____ - _____

DATA: ____ / ____ / ____

RISULTATO: ____ - ____

RETI SEGNATE

SQUADRA 1:			SQUADRA 2:		
N.	COGNOME	NOME	N.	COGNOME	NOME

L'arbitro



**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CORSO ADISE
COLLABORATORI DELLA GESTIONE SPORTIVA**

COGNOME E NOME _____

NATO/A A _____

VIA _____ N. _____

CAP _____ CITTÀ _____

TELEFONO _____ FAX _____

CELLULARE _____ MAIL _____

CHIEDE

di essere informato sul Corso ADISE per Collaboratori della Gestione Sportiva che si svolgerà in Puglia nell'anno 2022.

Firma del richiedente

INVIARE LA SCHEDA DI PRE-ADESIONE ALL'INDIRIZZO MAIL: g.gialluisi@figc.it